

11.2.2011

A7-0001/ 001-031

EMENDAMENTI 001-031

presentati da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relazione

Ivo Belet

Radioattività per i prodotti alimentari

A7-0001/2011

Proposta di regolamento (COM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(CNS))

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato *che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica*, in particolare l'*articolo 31*,

Emendamento

visto il trattato *sul funzionamento dell'Unione europea*, in particolare l'*articolo 168, paragrafo 4, e l'articolo 169, paragrafo 3*,

Motivazione

Per garantire un elevato livello di protezione della salute dei cittadini europei in caso di contaminazione radioattiva e legittimare democraticamente l'adozione di tale regolamento, la base giuridica dev'essere modificata nel quadro del trattato di Lisbona affinché il Parlamento europeo possa svolgere il suo ruolo quando si tratta di adottare delle decisioni concernenti un regolamento che può avere un impatto sulla sanità pubblica. Si propone di prendere in considerazione la sanità pubblica (articolo 168) o la protezione dei consumatori (articolo 169, paragrafo 1).

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) L'articolo 2, lettera b), del trattato prescrive che il Consiglio stabilisce norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigila sulla loro applicazione, in conformità del titolo secondo, capo III, del trattato.

soppresso

Motivazione

Il riferimento all'articolo del trattato Euratom è superfluo in vista dell'adozione della direttiva 96/29/Euratom che fissa tali norme e che è menzionata al considerando 3. Il riferimento alla protezione della salute e al trattato di Lisbona sostituisce il presente considerando.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Ai sensi dell'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) A seguito dell'incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nell'impianto nucleare di Cernobil, sono stati immesse nell'atmosfera notevoli quantità di materiali radioattivi che hanno contaminato in numerosi paesi europei i prodotti alimentari e *gli alimenti per animali*, a un livello significativo sotto il profilo sanitario.

(4) A seguito dell'incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nell'impianto nucleare di Cernobil, sono stati immesse nell'atmosfera notevoli quantità di materiali radioattivi che hanno contaminato in numerosi paesi europei i prodotti alimentari e *mangimi*, a un livello significativo sotto il profilo sanitario; ***anche il suolo era stato contaminato a causa della ricaduta radioattiva, il che ha aumentato la radioattività dei prodotti silvicoli e agricoli destinati all'alimentazione provenienti***

dalle aree colpite.

Motivazione

L'impatto della contaminazione da sostanze radioattive può essere indiretto e tardivo (anche dopo molti anni).

Emendamento 5

**Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Un livello elevato di protezione della salute umana è uno degli obiettivi che l'Unione intende realizzare quando definisce ed attua le sue politiche. L'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede l'adozione di misure comuni nel settore veterinario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica. Gli Stati membri sono responsabili di verificare la conformità con i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva stabiliti nel presente regolamento, in particolare attraverso la sorveglianza delle norme di sicurezza relative ai prodotti alimentari e i mangimi.

Emendamento 6

**Proposta di regolamento
Considerando 6**

Testo della Commissione

Emendamento

(6) È necessario istituire un sistema che consenta ***alla Comunità europea dell'energia atomica***, in caso di incidente nucleare o di altro evento che possa dar luogo a una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e ***degli alimenti per animali***, di fissare i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva onde ***proteggere la popolazione***.

(6) È necessario istituire un sistema che consenta ***all'Unione***, in caso di incidente nucleare o di altro evento che possa dar luogo a una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e ***dei mangimi***, di fissare i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva onde ***assicurare un livello elevato di protezione della salute pubblica***.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) La Commissione, *se lo richiederanno le circostanze, deve adottare un regolamento per rendere applicabili* livelli massimi ammissibili prestabiliti.

Emendamento

(8) La Commissione *dovrebbe applicare immediatamente i* livelli massimi ammissibili prestabiliti *di contaminazione radioattiva ad un incidente nucleare o ad una emergenza radiologica specifici.*

Motivazione

Il considerando è modificato per coerenza con l'articolo 2 modificato dal relatore (emendamento 10).

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'adeguamento al progresso tecnico dei livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva di prodotti alimentari e alimenti per animali (allegati I e III) e dell'elenco dei prodotti alimentari secondari (allegato II). È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

Motivazione

Il considerando è introdotto dal relatore per coerenza con l'emendamento 15 e seguenti che modificano l'articolo 5.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Sulla base dei dati attualmente disponibili in materia di radioprotezione, si possono stabilire i livelli di riferimento derivati che possono servire da base per fissare livelli massimi ammissibili di radioattività da applicarsi immediatamente in caso di incidente o di altro evento che possa comportare una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali.

Emendamento

soppresso

(Se l'emendamento è approvato, i termini "livelli di riferimento derivati e i" nell'emendamento 10 sono soppressi.)

Motivazione

Il relatore è del parere che questo considerando sia redatto in modo vago - (Che cosa sono i "livelli di riferimento derivati"?) - e non corrisponda all'applicazione dei livelli massimi da parte della Commissione, descritta sia nell'attuale articolo 2 che nella sua versione modificata (emendamento 10 del relatore all'articolo 2 - paragrafo 1).

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Tali livelli massimi ammissibili **tengono** debitamente conto dei più recenti pareri scientifici disponibili a livello internazionale **e rispecchiano al tempo stesso** l'esigenza di assicurare il pubblico **evitando** divergenze nelle prassi normative internazionali.

Emendamento

(10) I livelli di riferimento derivati e i livelli massimi ammissibili **di contaminazione radioattiva dovrebbero essere regolarmente rivisti per tener** debitamente conto **dei progressi e** dei più recenti pareri scientifici disponibili a livello internazionale, **rispecchiare** l'esigenza di assicurare il pubblico **e garantire allo stesso un livello elevato di protezione e, evitare** divergenze nelle prassi normative internazionali.

Motivazione

I valori attuali del regolamento non sono mai stati aggiornati successivamente alla loro adozione. Da allora si sono registrati dei progressi nella valutazione delle dosi di esposizione e delle conseguenze sulla salute. L'FDA degli Stati Uniti ha rivisto i valori di riferimento derivati e i livelli massimi ammissibili nel 1998 e raccomanda valori molto più severi rispetto a quelli in vigore nell'UE, che deve imperativamente allinearsi ai progressi internazionali registrati in questo settore.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Si deve riconoscere che i livelli di radioattività dovuti a contaminazione in seguito ad un incidente nucleare o ad ogni altro caso di emergenza radiologica dovrebbero essere presi in considerazione insieme ai livelli naturali di radioattività già presenti che talvolta possono superare i limiti di sicurezza stabiliti.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) Gli allegati I, II e III dovrebbero tenere presente l'effetto del decadimento parziale degli isotopi radioattivi durante la durata di validità dei prodotti alimentari conservati. A seconda del tipo di contaminazione, per esempio da isotopi di iodio, la radioattività di questi prodotti dovrebbe essere costantemente monitorata.

Motivazione

La radioattività ionizzante diminuisce con il passare del tempo.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Tuttavia, in tali situazioni, è necessario tener conto delle condizioni specifiche e stabilire quindi una procedura che consenta di adeguare rapidamente tali livelli prestabiliti ai livelli massimi ammissibili appropriati alle circostanze di un qualsiasi incidente nucleare specifico o di altro evento che comporti una contaminazione radioattiva significativa dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali.

soppresso

Motivazione

La "procedura che consente di adeguare rapidamente tali livelli prestabiliti" si riferisce alla procedura di cui all'articolo 3, che il relatore propone di sopprimere (si veda l'emendamento 21 del relatore all'articolo 3).

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Un regolamento che fissi i livelli massimi ammissibili dovrebbe permettere inoltre di mantenere l'unicità del mercato interno e di prevenire le deviazioni di traffico all'interno dell'Unione.

soppresso

Motivazione

Con la modifica dell'articolo 2 il relatore mira a sopprimere il "regolamento che fissa i livelli massimi ammissibili", che risulta giuridicamente poco accurato (si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 2, paragrafo 1).

Inoltre, applicando i livelli stabiliti dal regolamento di base stesso, la decisione in quanto tale non avrà alcun effetto sull'unità del mercato interno o sulle distorsioni degli scambi commerciali.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Onde facilitare l'adeguamento dei livelli massimi ammissibili, dovrebbero essere istituite procedure per la consultazione del gruppo di personalità di cui all'articolo 31 del trattato Euratom.

soppresso

Motivazione

Tali procedure sono ora chiaramente descritte nell'articolo 5 rivisto e negli articoli da 5 bis, a 5 quater che prevedono la consultazione di esperti di cui all'articolo 31 del Trattato. Il corrispondente considerando 8 ter (nuovo) copre a sufficienza la consultazione di esperti e si riferisce alla procedura giuridica appropriata quanto allo "adeguamento dei livelli".

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) È opportuno che il Consiglio si riservi la facoltà di esercitare direttamente la competenza di confermare le misure proposte dalla Commissione nel primo mese successivo a un incidente nucleare o a un'emergenza radioattiva. La relativa proposta per l'adattamento o la conferma delle misure di cui al regolamento adottato dalla Commissione, e in particolare per la determinazione dei livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva, deve essere basata sull'articolo 31 del trattato, ai fini della protezione sanitaria della popolazione. Ciò non pregiudica tuttavia la possibilità che a lungo termine, dopo l'incidente o l'emergenza radioattiva, si faccia ricorso ad altri atti normativi o a un'altra base giuridica per il controllo dei prodotti alimentari o degli alimenti per animali immessi sul mercato, a cui non si applichi tale riserva di esercizio di competenze di esecuzione.

soppresso

Motivazione

Per il relatore, questo considerando non giustifica chiaramente la necessità di riservare, all'articolo 3, competenze di esecuzione al Consiglio per quanto riguarda il contesto, la natura e il contenuto dell'atto di base da attuare. Inoltre, il relatore non è convinto del valore aggiunto di questo approccio a due livelli, in cui il Consiglio può, alla fine, confermare o adattare le decisioni della Commissione, che di norma dovrebbe essere l'unica autorità esecutiva. (Si veda anche la motivazione all'emendamento 13 presentato dal relatore.). (Seconda e terza frase della motivazione ripetute, con qualche differenza, nella parte ii) Valutazione della motivazione del progetto di relazione).

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Il rispetto dei livelli massimi consentiti dovrebbe essere sottoposto ad adeguati controlli,

Emendamento

(16) ***Si applicano i principi generali della legislazione alimentare di cui agli articoli da 5 a 21 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare***¹. Il rispetto dei livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dovrebbe essere sottoposto ad adeguati controlli e a controlli ufficiali da parte degli Stati membri, come previsto all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002,

¹ *GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.*

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, qualora riceva - in particolare in virtù del sistema della Comunità europea dell'energia atomica per un rapido scambio di informazioni in caso

Emendamento

1. La Commissione, qualora riceva - in particolare in virtù del sistema della Comunità europea dell'energia atomica per un rapido scambio di informazioni in caso

di emergenza *radioattiva* o in base alla I convenzione dell'AIEA del 26 settembre 1986 sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare - comunicazione ufficiale di incidenti o di *qualsiasi* altro evento di emergenza *radioattiva comprovante* che i livelli massimi ammissibili per i prodotti alimentari di cui all'allegato I o i livelli massimi ammissibili *per gli alimenti per animali* di cui all'allegato III *possono* essere raggiunti o *sono stati* raggiunti, adotta immediatamente, ***se le circostanze lo esigono, un regolamento che rende applicabili*** detti livelli massimi ammissibili.

di emergenza *radiologica* o in base alla I convenzione dell'AIEA del 26 settembre 1986 sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare - comunicazione ufficiale di incidenti o di *ogni* altro caso di emergenza *radiologica che comporti* che i livelli massimi ammissibili *di contaminazione radioattiva* per i prodotti alimentari di cui all'allegato I, o i livelli massimi ammissibili per *i mangimi* di cui all'allegato III, *rischino di* essere raggiunti o *siano* raggiunti, adotta immediatamente ***una decisione che dichiara l'incidente nucleare o l'emergenza radiologica e applica*** detti livelli massimi ammissibili.

(Se l'emendamento è approvato il riferimento al "regolamento" figurante al comma 1 dell'articolo 6, paragrafo 1, è sostituito dal riferimento alla "decisione".)

Motivazione

L'applicazione dei livelli massimi ammissibili di contaminazione ad una situazione specifica è chiaramente una competenza di esecuzione che dovrebbe essere conferita alla Commissione, ai sensi dell'articolo 291 del TFUE (applicabile con riferimento all'106 bis del trattato Euratom).

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il periodo di validità ***di qualsiasi regolamento ai sensi del*** paragrafo 1 ***è per quanto possibile limitato e*** non supera tre mesi, ***fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4.***

Emendamento

2. Il periodo di validità ***della decisione di cui al*** paragrafo 1 non supera tre mesi.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 10.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Ai fini del presente regolamento, la Commissione è assistita da un comitato di esperti scientifici indipendenti competenti in materia di sanità pubblica e sicurezza alimentare. I membri del comitato sono scelti in base a criteri scientifici. La Commissione rende pubblica la composizione del comitato di esperti e la dichiarazione d'interesse dei suoi membri.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3

soppresso

1. Previa consultazioni con esperti, tra cui il gruppo di personalità di cui all'articolo 31 del trattato , qui di seguito denominato “gruppo di personalità” , la Commissione presenta al Consiglio una proposta di regolamento per adattare o confermare le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entro un mese dalla sua adozione. 3954/87

2. Nel presentare la proposta di regolamento di cui al paragrafo 1, la Commissione prende in considerazione le norme fondamentali determinate sulla base degli articoli 30 e 31 del trattato, tra cui il principio secondo cui tutte le esposizioni devono essere mantenute al più basso livello ragionevolmente ottenibile tenendo conto dell'esigenza di proteggere la salute pubblica nonché dei fattori economici e sociali.

3. Il Consiglio adotta, a maggioranza qualificata, una decisione sulla proposta di regolamento di cui ai paragrafi 1 e 2 entro il termine stabilito nell'articolo 2,

paragrafo 2.

4. In mancanza di una decisione del Consiglio entro tale termine, i livelli stabiliti nell'allegato I e nell'allegato III continuano ad applicarsi fino a che il Consiglio prenda una decisione o fino a che la Commissione ritiri la propria proposta in quanto non sussistono più le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

(Se l'emendamento è approvato il riferimento all'articolo 3 figurante al comma 1 dell'articolo 6, paragrafo 1, è soppresso.)

Motivazione

Il regime di cui all'articolo 3, con cui il Consiglio può adottare un regolamento in modo da 'adattare o confermare le disposizioni' del regolamento 'ad hoc' della Commissione risulta superfluo e fonte di incertezza giuridica. Tali misure del Consiglio potrebbero essere considerate come 'atti di esecuzione' della normativa vigente. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 291 TFUE (applicabile con riferimento all'articolo 106 bis del trattato Euratom), è solo in 'casi specifici debitamente motivati' che una tale competenza può essere conferita al Consiglio, in quanto è di norma alla Commissione che spetta di esercitarla. (La motivazione contiene il testo leggermente modificato della parte ii) Valutazione della motivazione del progetto di relazione).

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 4

Testo della Commissione

Articolo 4

Il periodo di validità di qualsiasi regolamento ai sensi dell'articolo 3 è limitato. Detto periodo può essere rivisto su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 3.

Emendamento

soppresso

Motivazione

La soppressione è conseguente alla proposta soppressione dell'articolo 3.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

1. Per **accertarsi che i livelli massimi ammissibili stabiliti negli allegati I e III tengano** conto di qualsiasi nuovo dato scientifico disponibile, la Commissione **procede, di quando in quando, alla consultazione di esperti, tra cui il gruppo di personalità.**

2. **Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, i livelli massimi ammissibili di cui all'allegato I e all'allegato III possono essere rivisti o completati su proposta della Commissione al Consiglio secondo la procedura definita all'articolo 31 del trattato.**

Emendamento

Per **tener** conto di qualsiasi nuovo dato scientifico disponibile, **o, se necessario dopo un incidente nucleare o ogni altro caso di emergenza radiologica,** la Commissione **adegua gli allegati I, II e III mediante atti delegati conformemente all'articolo 5 bis e alle condizioni di cui agli articoli 5 ter e 5 quater.**

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

1. **Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a partire dal ...*. La Commissione presenta una relazione sul potere delegato non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 5 ter.**

2. **Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.**

3. **Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle**

condizioni stabilite dagli articoli 5 ter e 5 quater.

*** Data di entrata in vigore del presente regolamento.**

Motivazione

Il testo degli articoli 5bis, 5 ter e 5 quater è identico a quello di altri atti giuridici (esempio: regolamento sugli animali da compagnia; etichettatura energetica del consumo di energia da parte di prodotti connessi all'energia) adottati di recente e che prevedono atti delegati.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 ter

Revoca della delega

- 1. La delega del potere di cui all'articolo 5 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.**
- 2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere, informa l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.**
- 3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.**

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 16 presentato dal relatore.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 quater

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1 né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, questo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 16 presentato dal relatore.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i prodotti alimentari e gli alimenti per animali importati da paesi terzi sono considerati immessi sul mercato se formano oggetto, nel territorio doganale della Comunità, di una procedura doganale diversa da quella del transito.

Emendamento 28

**Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento si applica anche ai prodotti alimentari o ai mangimi importati da paesi terzi, in transito doganale o destinati all'esportazione.

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri verificano la conformità con i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva. A tal fine, gli Stati membri organizzano un sistema di controlli ufficiali dei prodotti alimentari e dei mangimi, e altre attività adatte alle circostanze, tra cui la comunicazione al pubblico in materia di sicurezza e di rischio dei prodotti alimentari e dei mangimi in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Emendamento 29

**Proposta di regolamento
Articolo 8**

Testo della Commissione

Articolo 8

Le modalità di attuazione del presente regolamento, e l'adattamento dell'elenco dei prodotti alimentari secondari di cui all'allegato II nonché i livelli massimi di radioattività ad essi applicabili e i livelli massimi di radioattività applicabili per gli alimenti per animali di cui all'allegato III sono adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 195,

Emendamento

soppresso

paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio , che si applica per analogia. A tal fine la Commissione è assistita da un comitato ad hoc.

Motivazione

L'articolo 8 è stato fuso con l'articolo 5, in quanto entrambi si riferiscono alla revisione dei livelli massimi (allegati I e III) e/o all'adattamento dell'elenco di cui all'allegato II, che possono essere trattati congiuntamente attraverso una delega di poteri (atti delegati) alla Commissione.

Emendamento 30

**Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

8 bis. Entro marzo 2012, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'adeguatezza dei livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva, figuranti agli allegati I e III, e sull'opportunità di mantenere l'elenco degli alimenti secondari figurante all'allegato II.

2. La relazione esamina in particolare la conformità dei livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva con il limite di dose efficace pari a 1 mSv/y per quanto concerne il pubblico, secondo le condizioni stabilite dalla direttiva 96/29/Euratom e prende in considerazione la possibile inclusione di ulteriori radionucleidi rilevanti negli allegati I e III. Nella valutazione dei livelli, la relazione si focalizza sulla protezione dei gruppi di popolazione più vulnerabili, in particolare i bambini, ed esamina se, su tale base, sia opportuno fissare i livelli massimi ammissibili per tutte le categorie di popolazione.

Emendamento 31

**Proposta di regolamento
Allegato I – nota 19**

Testo della Commissione

Per alimenti per lattanti si intendono i prodotti alimentari destinati ***all'alimentazione dei lattanti durante i primi quattro-sei mesi di vita***, che corrispondono alle esigenze nutritive di tale categoria di persone e che vengono posti in vendita al minuto in confezioni chiaramente identificabili ed etichettate come «alimenti per lattanti».

Emendamento

Per alimenti per lattanti si intendono ***le formule per lattanti, compreso il latte di formula, le formule di proseguimento e*** i prodotti alimentari ***equivalenti*** destinati a lattanti ***di età inferiore ai dodici mesi***, che corrispondono alle esigenze nutritive di tale categoria di persone e che vengono posti in vendita al minuto in confezioni chiaramente identificabili ed etichettate come «alimenti per lattanti».